



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE VIA COPERNICO
Via Copernico, 1 – 00071 POMEZIA (Rm)
Codice fiscale 97197220581 Codice Meccanografico RMIS071006
sedi associate: I.T.I. " N. Copernico" RMTF07101P – I.T.C. "A. Monti" RMTD07101C
PEO: rmis071006@istruzione.it - PEC:rmis071006@pec.istruzione.it - Tel. 06 121127550
Distretto Scolastico XLI - Ambito 16
Sito web: www.viacopernico.edu.it

Comunicazione n° 35

Ai/le Docenti
Alle studentesse e agli studenti
Alle Famiglie
Al DSGA
Al sito web dell'Istituto

OGGETTO: Divieto di Fumo nelle Istituzioni Scolastiche

Si invitano i docenti tutti a leggere, nelle proprie ore di lezione, quanto segue agli studenti:

Divieto di fumo **Regolamento d'istituto 09/03/2023 prot. 0003723**

Art.20

E' fatto divieto di fumo in qualunque locale chiuso della scuola e nelle aree all'aperto di pertinenza della stessa. E' altresì vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto. I docenti e tutto il personale della scuola sono tenuti a rispettare e a far rispettare tali norme di comportamento. In caso di violazione saranno applicate, oltre alle sanzioni previste dalle legge, i provvedimenti disciplinari ritenuti più idonei.

Riferimenti normativi:

LEGGE 16 gennaio 2003. n. 3, art. 51

Tutela della salute dei non fumatori

1. È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:

- a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
- b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione ((, nonché alle pertinenze esterne delle strutture universitarie ospedaliere, presidi ospedalieri e IRCCS pediatrici e alle pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologia e pediatria delle strutture universitarie ospedaliere e dei presidi ospedalieri e degli IRCCS)).

1-ter Il divieto di cui al comma 1 è esteso al conducente di autoveicoli, in sosta o in movimento, e ai passeggeri a bordo degli stessi in presenza di minori di anni diciotto e di donne in stato di gravidanza.

Sanzioni

LEGGE 11 novembre 1975 , n. 584 art. 7

1. I trasgressori alle disposizioni dell'articolo 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 250; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Comportamento

Si invitano gli studenti a tenere, verso il personale docente e non docente, un comportamento adeguato

Si ricorda che, a norma dell'**Art.1 punto 3), del regolamento di disciplina**; gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d'istituto, dei Docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi ed in caso di violazione di tale regolamento incorrono nelle sanzioni previste dallo stesso.

Si ricorda, inoltre, che i dipendenti della pubblica amministrazione, quali sono anche il personale docente e non docente, sono dei pubblici ufficiali durante lo svolgimento delle loro mansioni e pertanto chi ne offende l'onore e il prestigio in presenza di almeno due persone incorre nelle sanzioni penali e civili previste dalla legge.

Pomezia, 01/10/2024

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Anna Coppolelli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
a norma del D.Lgs 39/93 art. 3 comma 2